



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Documento unico di circolazione e proprietà. Nuove procedure in caso di
minivoltura e di *nazionalizzazione* dei veicoli.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE
E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

La Direzione generale per la motorizzazione e l'Automobile Club d'Italia hanno comunicato che dal 15 aprile 2024 l'intestazione dei veicoli in capo agli operatori che ne fanno commercio darà luogo al rilascio di un **certificato di minivoltura**, in sostituzione del documento unico (DU) sul quale era impressa la dicitura “*non valido per la circolazione*”.

I DU rilasciati fino al 14 aprile 2024 conservano la loro validità sino a quando non venga effettuata, in relazione al medesimo veicolo, una nuova operazione che legittima il rilascio di un nuovo documento unico¹, oppure in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento, ipotesi in cui vengono sostituiti dai certificati di minivoltura.

Il certificato di minivoltura viene rilasciato in bollo, stampato su carta bianca formato A4 e non è valido ai fini della circolazione su strada. In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento, l'interessato può ottenerne il duplicato presso gli Uffici della Motorizzazione o presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista, previa denuncia sporta presso gli Uffici di polizia.

Il certificato di minivoltura attesta:

- il numero identificativo e la relativa data di emissione;
- i dati identificativi del veicolo: targa, telaio, omologazione, categoria internazionale, marca e tipo, destinazione ed uso, potenza, massa massima e portata;
- le generalità del soggetto intestatario e l'indirizzo della relativa sede o residenza;
- il codice fiscale dell'intestatario;
- il richiamo all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il numero progressivo della formalità PRA;
- la data dell'atto di vendita;
- il codice identificativo dell'Ufficio o dello STA che ha effettuato l'operazione di minivoltura.

Il certificato attesta, altresì, l'eventuale sussistenza di vincoli o gravami sul veicolo e reca la dicitura: “*Imposta di bollo assolta in modo virtuale*”.

Pur in presenza di un certificato di minivoltura, sarà, comunque, sempre possibile:

¹ Ad esempio, in caso di trasferimento di proprietà in capo all'acquirente finale o di radiazione per esportazione. In tale ultima ipotesi può essere rilasciato un DU (non valido per la circolazione) attestante l'avvenuta radiazione per esportazione del veicolo, oppure un DU con validità di foglio di via contenente le indicazioni prescritte dall'art. 99 cds.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- sottoporre il veicolo a visita di revisione. In tal caso il tagliando recante l'esito della revisione viene applicato sullo stesso certificato;
- ottenere, in caso di cessione del veicolo e nelle more del perfezionamento del trasferimento di proprietà, i documenti provvisori di circolazione (estratto della carta di circolazione ex art. 92 cds, attestazione PRA, ricevuta sostitutiva ex art. 7 legge n. 264/1991) al fine di consentirne la circolazione su strada.

Si rammenta che i veicoli provvisti di certificato di minivoltura, circolano su strada muniti di autorizzazione alla circolazione di prova che, per ragioni di vendita, può essere utilizzata anche sui veicoli già immatricolati, in deroga agli obblighi di revisione di cui all'art. 80 cds².

Infine, in tema di **nazionalizzazione** di veicoli usati provenienti dall'estero, è stato comunicato che, al fine di consentire agli organi di polizia di svolgere gli accertamenti di competenza, i documenti di circolazione esteri verranno distrutti non prima dello scadere del 3° anno successivo alla data di presentazione della pratica di nazionalizzazione, in luogo degli attuali 7 mesi.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

AA

² Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 2021, n. 156.